SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2027

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AGOGLIATI, SAMBIN, BIANCONI, MENARDI, FABBRI, SCOTTI, ZANOLETTI, PICCIONI, TRAVAGLIA, TREDESE, CARRARA, CANTONI, PASTORE, MINARDO, MAFFIOLI, ALBERTI CASELLATI, TUNIS, PONZO, CENTARO, PIANETTA, PESSINA, RONCONI, MEDURI, GRILLO, ZORZOLI, EUFEMI, GIRFATTI, MANFREDI, MELELEO, PASINATO, GRECO, BRIGNONE, NOCCO, D'IPPOLITO, MANUNZA e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2003

Delega al Governo per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. – La suddivisione del territorio nazionale in unità amministrative comunali è retaggio della storia sociale ed economica delle diverse aree del paese e segue criteri diversi a seconda delle regioni.

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in Italia sono 5.828 su 8.101 (pari circa al 72 per cento del totale). Tra questi, quelli con meno di 3.000 abitanti sono ben 4.649, ovvero circa il 78 per cento; quasi il 33,9 per cento (1.974 comuni) risultano avere meno di 1.000 abitanti.

I piccoli comuni costituiscono l'ossatura delle autonomie locali italiane, sebbene vi risieda solo il 18,4 per cento della popolazione.

La necessità e l'urgenza di porre rimedi, di trovare soluzioni alla problematica relativa al «disagio insediativo», alla sperequata distribuzione della popolazione in alcune aree del nostro territorio è fortemente avvertita dai piccoli comuni. In numerose indagini ed analisi è stato denunciato il graduale, ma non irreversibile, processo di spopolamento di queste realtà.

Tale problematica è assai complessa ed articolata e, congiuntamente alla progressiva diminuzione demografica, i piccoli comuni affrontano problemi sempre più allarmanti dovuti alla contrazione dei servizi erogati ai cittadini che comporta la riduzione del livello qualitativo e quantitativo di servizi fondamentali, come la sanità, la scuola, le poste, i trasporti, la manutenzione del territorio. Spesso, infatti, in nome di una fredda razionalizzazione macroeconomia, che prescinde dal degrado della qualità dei servizi e quindi della vivibilità stessa delle realtà minori, si sono operate scelte rivelatesi controproducenti per l'intero paese. È, infatti, venuto meno il protagonismo delle realtà locali condannate più a subire tali processi che non a poter dialogare costruttivamente. Da qui, l'urgenza e la necessità di sostenere i piccoli comuni nell'ottica di innescare processi virtuosi di sviluppo e di riscatto economico-sociale.

I finanziamenti statali ai comuni continuano ad essere erogati soprattutto in base al numero degli abitanti e non all'estensione territoriale, a discapito dei servizi erogati ai cittadini. L'articolo 1 di questo disegno di legge intende ripartire i trasferimenti erariali ai comuni avendo come primo criterio di riferimento l'estensione territoriale del comune che non dovrà superare i 25.000 ettari e dovrà presentare la caratteristica di «comune di montagna in zone disagiate».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la revisione del sistema dei trasferimenti erariali ai comuni, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La revisione dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: attuare la ripartizione avendo come primo criterio di riferimento l'estensione territoriale del comune, che non dovrà superare i 25.000 ettari, e presentare la caratteristica di «comune di montagna e in zone disagiate».

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal comma 1 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza locale relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.